



Roma, 24 Settembre 2021

Illustrissimo Gig.

Garante per la Protezione dei Dati Personali

Via p.e.c. protocollo@pec.gdp.it

Oggetto: Segnalazione ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. n. 196/2003 – (Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018).

Le sottoscritte Avv. Maria Rosaria Faggiano e Avv. Angela Coviello, membre dei Mille Avvocati per la Costituzione, associazione culturale e collegio difensivo nazionale dei diritti fondamentali appartenenti ad ogni cittadino, espone quanto segue:

1. Con l'art. 1 punto d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.09.2021 recanti *"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"* (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021), si introducevano dopo il comma 6 dell'art. 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 i seguenti commi:

"7. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito scolastico statale di cui all'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute rende disponibile agli uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione un'apposita funzionalità che consente una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del solo personale in servizio presso la singola istituzione scolastica mediante un'interazione, descritta nell'allegato G, tra il sistema informativo dell'istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC".... Omissis ..

2. Si legge nel preambolo del citato D.P.C.M. che la ragione della novella era sorta *"considerata la necessità di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito scolastico statale per mezzo di una funzionalità che*

MILLE AVVOCATI PER LA COSTITUZIONE

www.milleavvocati.it – c.f. 96500480585 – p.e.c. milleavvocati@pec.it

mail: segretariogenerale@milleavvocati.it



MILLE AVVOCATI
per la COSTITUZIONE

consenta - mediante un'interazione tra il sistema informativo dell'istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC - una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi del solo personale in servizio presso la singola istituzione scolastica”

3. Sul sito internet del Ministero dell’Istruzione in data 09/092021 veniva data notizia della **nuova piattaforma di controllo dei green pass del personale docente e non:**

*“Al via la **piattaforma nazionale** per il controllo del green pass. Grazie alla collaborazione fra Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute, da lunedì 13 settembre, con l’inizio delle lezioni nella maggior parte delle regioni d’Italia, i dirigenti scolastici, o i loro delegati, **avranno a disposizione uno strumento agile per poter controllare**, in tempo reale, ogni giorno, lo stato (attivo/non attivo) del green pass dei dipendenti scolastici. La piattaforma sarà inserita **nel sistema informativo del Ministero dell’Istruzione**, già noto ai dirigenti. **Il controllo avverrà in pochi passaggi**. Basterà entrare nel sistema e selezionare la propria scuola per poter visualizzare, nel totale rispetto della privacy, l’elenco dei pass attivi e non attivi. I passaggi per il funzionamento del controllo sono stati spiegati oggi ai dirigenti con una **nota esplicitiva inviata alle scuole** insieme ad un **sintetico manuale d’uso** e a un **video** che illustra le funzionalità della piattaforma. Ogni dirigente potrà visualizzare, una volta entrato in piattaforma, sia la propria scuola che quelle di cui dovesse essere reggente. Il tutto in **un’unica schermata**. Sarà possibile delegare il controllo a un altro dipendente della scuola. Tutto il sistema è pensato per salvaguardare la privacy: non è possibile conoscere la motivazione di un eventuale green pass non attivo. È previsto uno specifico servizio di assistenza attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 14 per raccogliere quesiti e segnalazioni”*.

4. Sempre sul sito del MIUR è visibile il video in power point con la quale si spiega il funzionamento della nuova piattaforma

“Seleziona i nominativi di interesse e clicca su «Verifica selezionati»; la verifica deve essere effettuata sul personale effettivamente presente in servizio” (pag.7 de “La Guida” in power point).“La colonna «Stato Green Pass» riporta, per ciascuno dei nominativi verificati, l’indicazione dello stato di validità del certificato («Attivo» o «Non Valido»)

1 La tabella mostra per primi i nominativi con Green Pass non valido; clicca sull’intestazione delle colonne per modificare l’ordinamento dei risultati

2 Mediante il box «Ricerca» è possibile filtrare i risultati verificati per tipo personale, codice fiscale, cognome, nome” (pag.8 de “La Guida” in power point).

5. Dalle alternative di utilizzo che tale sistema offre, è compresa la possibilità di scelta selettiva dei soggetti da verificare, con la tanto logica quanto naturale conseguenza che possono essere facilmente individuati coloro che risultano in possesso di certificato verde valido ancor prima della verifica, nonché è desumibile l’informazione in ordine alla natura della condizione sanitaria che dava luogo al rilascio del certificato (se per vaccinazione o per tamponamento) sicchè, in

MILLE AVVOCATI PER LA COSTITUZIONE

www.milleavvocati.it – c.f. 96500480585 – p.e.c. milleavvocati@pec.it

mail: segretariogenerale@milleavvocati.it



MILLE AVVOCATI
per la COSTITUZIONE

clamoroso spregio della normativa sulla privacy, i dirigenti scolastici e i loro delegati vengono a conoscenza e trattano i dati personalissimi dei controllati, tra le quali anche quali dei lavoratori si è sottoposto a vaccinazione e chi no.

6. Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di prassi di alcuni Dirigenti Scolastici che richiedono la verifica della certificazione verde ai dipendenti non in servizio, anche nei giorni festivi o durante le prime ore mattutine, con inviti a “rinnovare il pass” mediante contattati telefonici o addirittura su chat scolastiche o con il richiamo durante il servizio di quel docente che, entrato con valido certificato, veniva interrotto dal controllore ed “inviato” presso una farmacia di prossimità per la regolarizzazione del certificato le cui 48 ore erano scadute durante il servizio. Tutto ciò dimostra la totale e approfondita conoscenza della situazione dei dipendenti e della schedatura operata dal sistema di controllo ideato.
7. Quanto riportato nel file power point su indicato è confermato nella nota del MIUR del 09/09/2021 ai Dirigenti Scolastici e agli Uffici Scolastici Regionali che si riporta integralmente di seguito:

“Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali

LORO E-MAIL

e, p.c.

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO E-MAIL

Oggetto: Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA

Considerata la necessità di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (cd. “Green Pass”) nell’ambito scolastico statale, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 6 agosto 2021, n. 111, e dal DPCM 17 giugno 2021 e ss. mm. ii., si riportano di seguito le indicazioni organizzative ed operative per i Dirigenti Scolastici, rispetto alle seguenti tematiche:

I. Processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 da parte dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche

II. Delega del processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 al personale autorizzato

III. Ruoli privacy e trattamento dei dati nell’ambito del processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19

IV. Servizi di assistenza

I. Processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 da parte dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche

MILLE AVVOCATI PER LA COSTITUZIONE

www.milleavvocati.it – c.f. 96500480585 – p.e.c. milleavvocati@pec.it

mail: segretariogenerale@milleavvocati.it



MILLE AVVOCATI
per la COSTITUZIONE

Per la verifica delle certificazioni è disponibile, nell'ambito del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici di accertare istantaneamente – mediante un'interazione tra il Sistema informativo dell'istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC – la validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale.

*In particolare, **quotidianamente e prima dell'accesso del personale nella sede ove presta servizio**, il Dirigente Scolastico o un suo delegato (cfr. paragrafo II-Delega del processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 al personale autorizzato):*

- 1. utilizza le credenziali di accesso personali (user-id e password) per accedere all'area “Rilevazioni” del SIDI e seleziona la nuova funzionalità “Rilevazione sulle scuole – Verifica Green pass”, da qualsiasi postazione di lavoro collegata ad internet;*
- 2. visualizza esclusivamente l'elenco dei codici meccanografici degli Istituti principali statali di propria competenza, individuato automaticamente dal SIDI sulla base degli incarichi di dirigenza registrati sul sistema;*
- 3. seleziona il codice meccanografico della scuola di competenza per visualizzare l'elenco dei nominativi dei docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato **per i quali è prevista l'effettiva presenza in servizio**;*
- 4. seleziona, dall'elenco del personale in servizio presso l'Istituzione scolastica, i nominativi su cui vuole attivare il processo di verifica del possesso del Green Pass in corso di validità;*

- 5. visualizza la lista del personale selezionato con l'indicazione dello stato di validità del Green Pass.*

Occorre precisare che:

- la soluzione descritta si affianca all'utilizzo dell'app governativa del Ministero della Salute “VerificaC19”, la quale rimane una modalità accettata ed un'opzione percorribile dalle Istituzioni scolastiche per adempiere, nell'ambito della propria autonomia, agli obblighi di legge;*
- gli esiti delle verifiche sullo stato di validità del Green Pass non vengono conservati, in alcun modo, nel SIDI.*

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, “Le disposizioni relative al possesso della certificazione verde [...] non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.”.

Sarà pertanto necessario acquisire la certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie attestante l'esenzione dalla vaccinazione e – come indicato dalla Nota MI del 13 agosto 2021, n. 1237 – a tutti gli effetti utile a “consentire l'accesso [...] agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche”. Si segnala che, in caso di personale esente dal possesso del Green Pass, la procedura

MILLE AVVOCATI PER LA COSTITUZIONE

www.milleavvocati.it – c.f. 96500480585 – p.e.c. milleavvocati@pec.it

mail: segretariogenerale@milleavvocati.it



MILLE AVVOCATI
per la COSTITUZIONE

restituisce un esito negativo in quanto, ad oggi, non sono disponibili in modalità digitale i dati relativi all'esenzione.

In via generale, si rinvia per approfondimenti alla guida operativa disponibile nella sezione "Documenti e manuali" del SIDI ed allegata alla presente (cfr. Verifica Green Pass docenti e personale ATA: Guida per i Dirigenti Scolastici – Allegato n. 1).

II. Delega del processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 al personale autorizzato

Il Dirigente Scolastico, nell'ambito dell'attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19, è dotato di uno specifico profilo di accesso per la visualizzazione e la consultazione dei dati. Tuttavia lo stesso, mediante formale delega, ha la facoltà di conferire il potere di verifica del Green Pass ad altro personale **appositamente individuato e formato sulla nuova funzione**, attraverso le procedure individuate secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente.

Per effetto della delega, il personale autorizzato può visualizzare e consultare la certificazione verde del soggetto controllato, in conformità alla normativa privacy e nel rispetto della riservatezza e dei dati personali trattati.

Al fine di facilitare i Dirigenti Scolastici nella formalizzazione della suddetta delega si allega alla presente nota un possibile format (cfr. Conferimento di delega di funzioni ai fini della verifica della certificazione verde Covid-19 del personale docente e ATA – Allegato n. 2).

Una volta predisposta e formalizzata l'autorizzazione del personale delegato, il Dirigente Scolastico utilizza la funzione "Gestione utenze" del sistema informativo SIDI per assegnare il profilo di accesso al personale individuato e abilitarlo alla funzionalità di verifica del Green Pass. Per ulteriori dettagli in merito alle modalità di profilazione dell'utente, si ricorda che nella sezione "Documenti e manuali" del SIDI è possibile consultare la guida operativa "Verifica Green Pass docenti e personale ATA: Abilitazione dell'utente all'utilizzo della funzione".

III. Ruoli privacy e trattamento dei dati nell'ambito del processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19

L'art. 9-ter, comma 4, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111 prevede che i Dirigenti Scolastici siano tenuti a verificare il possesso della certificazione verde Covid-19.

Il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare al personale docente e ATA interessato dal processo di verifica gli elementi relativi al trattamento dei dati, attraverso una specifica informativa redatta ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (cfr. Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 del personale docente e ATA – Allegato n. 3).

Occorre precisare che l'informativa di cui sopra è esclusivamente riferita all'attività di trattamento relativa alla funzionalità SIDI di verifica automatizzata del possesso del Green Pass in corso di validità.

IV. Servizi di assistenza

MILLE AVVOCATI PER LA COSTITUZIONE

www.milleavvocati.it – c.f. 96500480585 – p.e.c. milleavvocati@pec.it

mail: segretariogenerale@milleavvocati.it



MILLE AVVOCATI
per la COSTITUZIONE

Per supportare i Dirigenti Scolastici ed il personale da loro delegato nelle attività di verifica automatizzata del possesso del Green Pass, l'Amministrazione mette a disposizione i seguenti canali di assistenza:

- a) Servizio di supporto dedicato alla "Verifica Green Pass" raggiungibile al numero 080.9267631: tale supporto si affianca al tradizionale Servizio di assistenza tecnica del Service Desk per raccogliere quesiti e segnalazioni sulla funzionalità SIDI "Verifica Green Pass" e fornire alle Istituzioni scolastiche, in coordinamento con l'Help Desk Amministrativo Contabile, assistenza e supporto operativo anche di carattere organizzativo e amministrativo. Tale canale è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 14,00.*
- b) Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC): canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche organizzative, gestionali, amministrative e contabili che continuerà ad essere regolarmente attivo, al fine di garantire un supporto costante alle Istituzioni scolastiche. Il servizio HDAC è accessibile al seguente percorso: "SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile". Inoltre, tramite tale servizio è possibile consultare le FAQ e i documenti messi a disposizione del Ministero, nonché usufruire di appositi oggetti multimediali su diverse tematiche d'interesse.*

Si ricorda, infine, che il Dirigente Scolastico, nell'ambito dell'attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19, potrà consultare la guida operativa e utilizzare i format che si allegano alla presente nota e che costituiscono dei modelli modificabili ed integrabili dalla scuola:

- Allegato n. 1: Verifica Green Pass docenti e personale ATA: Guida per i Dirigenti Scolastici*
- Allegato n. 2: Conferimento di delega di funzioni ai fini della verifica della certificazione verde Covid-19 del personale docente e ATA*
- Allegato n. 3: Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 del personale docente e ATA".*

La succitata disposizione lede, indubbiamente, la privacy delle persone, in quanto il DS anche nelle ore in cui il personale scolastico non è in servizio, può controllare lo stato delle certificazioni verdi e rendersi conto di chi ha una certificazione di breve durata e non ha quindi inteso vaccinarsi.

8. Come attestato dagli innumerevoli pronunciamenti di questa Autorità Garante per la protezione dei dati personali e nelle faq, nel quadro delle norme a tutela della dignità e della libertà delle persone uno dei settori più rilevante è quello del trattamento dei dati relativi al diritto alla salute. Nel sistema del Codice privacy all'art. 1 si afferma **"Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,**

MILLE AVVOCATI PER LA COSTITUZIONE

www.milleavvocati.it – c.f. 96500480585 – p.e.c. milleavvocati@pec.it

mail: segretariogenerale@milleavvocati.it



MILLE AVVOCATI
per la COSTITUZIONE

del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.»

L'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, stabilisce che:

“in caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili. ⁽¹⁾

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ⁽¹⁾

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

MILLE AVVOCATI PER LA COSTITUZIONE

www.milleavvocati.it – c.f. 96500480585 – p.e.c. milleavvocati@pec.it

mail: segretariogenerale@milleavvocati.it



MILLE AVVOCATI
per la COSTITUZIONE

- e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni”.
9. Il D. lgs. n° 51/2018 - recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati” - in attuazione della sopra richiamata direttiva europea n° 2016/680, sancisce il divieto (e relative sanzioni) della trasmissione di dati di natura sensibile, diversi da quelli di natura **esclusivamente penale**, senza il consenso dell'interessato.
10. Nello specifico, il suddetto trattamento illecito dei dati personali è sanzionato ai sensi degli artt. 41 - 43 del D. lgs. 51/2018; le predette norme prevedono pesanti sanzioni a carico dei **funzionari, dipendenti pubblici o privati che concretamente trasferiranno, useranno, cederanno, tratteranno, senza il previo consenso scritto, i dati personali dell'istante** (es. trasferimento dati da Ordini professionali a Regione, da datore di lavoro ad ASL etc.), al fine di accertare il c.d. “adempimento dell'obbligo vaccinale”. Alla luce di tanto è comprensibile come il comportamento adottato da determinati DS rappresentano solo un atto illecito che, a prescindere dalla responsabilità penale che rimane personale, è il frutto della possibilità di accesso e conoscenza di tali dati ad opera del sistema informatico ideato dal Ministero.
11. Di fatto, attraverso questa nuova piattaforma, si creano proprio quegli elenchi del personale scolastico vaccinato e non sui quali il medesimo Garante per la Protezione dei dati personali, in un'intervista a ‘La Repubblica’ nel mese di agosto ha espresso perplessità: “*Questa soluzione*

MILLE AVVOCATI PER LA COSTITUZIONE

www.milleavvocati.it – c.f. 96500480585 – p.e.c. milleavvocati@pec.it

mail: segretariogenerale@milleavvocati.it



MILLE AVVOCATI
per la COSTITUZIONE

solleva più d'una perplessità, non solo in termini di privacy ma anche di ragionevolezza della misura. In tal modo, ad esempio, non si potrebbe accertare se un vaccinato nel frattempo si è contagiato, vanificando il senso del Green Pass. E per quanto riguarda i certificati di esenzione, servono cautele per evitare la rivelazione di dati sanitari e patologie..” Inoltre: “...non è consentita la verifica diretta delle scelte vaccinali e della condizione sanitaria da parte dei dirigenti scolastici: devono limitarsi a verificare il possesso di una certificazione valida”.

Tutto ciò premesso, i Mille Avvocati per la Costituzione

CHIEDONO

Al Garante per la protezione dei dati personali, esaminata la segnalazione che precede e ritenutane la fondatezza, di assumere nei confronti dell'autorità emanante la normativa censurata ogni opportuno provvedimento e, in particolare l'avvertimento formale che **l'iniziativa è priva di una idonea base giuridica. Disposizioni di questa natura, che condizionano diritti e libertà personali, sono ammissibili solo se non ledono il diritto alla riservatezza delle persone e il diritto alla non discriminazione, ponendosi in violazione di principi base del Regolamento Ue in materia di protezione dei dati personali.**

Con osservanza

Avv. Angela Coviello

Avv. Maria Rosaria Faggiano

Visto e ratifica del Presidente
Avv. Angelo Di Lorenzo

MILLE AVVOCATI PER LA COSTITUZIONE

www.milleavvocati.it – c.f. 96500480585 – p.e.c. milleavvocati@pec.it

mail: segretariogenerale@milleavvocati.it